

Brescia, lì 12.01.2025

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: COMUNICAZIONE SISTEMA TS ANNO 2025 – INVIO ENTRO IL 31/01/2026**

A decorrere dal 2025 è stato previsto a regime il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (Sdi), in capo:

- ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (consumatori finali)

Il divieto opera esclusivamente nell'ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a intervento Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

A partire dalle spese sanitarie riferite all'anno 2025, l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha

- **cadenza annuale,**

come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

**Sanzioni:**

Ricordiamo che l'omessa, tardiva o errata trasmissione di dati al sistema TS è sanzionata con 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50mila euro (è escluso il cumulo giuridico).

La sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di 20mila euro nel caso la comunicazione sia trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza.

L'errata trasmissione non viene sanzionata nel caso l'errore sia corretto entro 5 giorni dalla scadenza o entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell'agenzia delle Entrate.

**Studio Dott. Begni & Associati**